



Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi

D.L. 143/2026 / A.C. 3118

Dossier n° 305 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
28 settembre 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3118
D.L.	143/2026
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	2
Commissione competente :	VIII Ambiente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il disegno di legge in esame [A.C. 3118](#), approvato dal Senato e recante la conversione in legge del **decreto-legge n. 143 del 2026**, il quale prevede disposizioni urgenti in materia di **obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi**, è stato trasmesso alla Camera il 24 settembre 2026 e assegnato, in pari data, alla Commissione VIII in sede referente.

Il provvedimento, come **modificato dal Senato**, si compone di **due articoli**.

L'**articolo 1**, composto di due commi e **modificato al Senato**, reca disposizioni finalizzate a **consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso**, qualora certificati come **biodegradabili e compostabili**.

Si ricorda, in proposito, che il regolamento 2025/40/UE ("Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE", noto anche con la sigla PPWR, acronimo di *Packaging and Packaging Waste Regulation*), che si compone di 71 articoli e 13 allegati, è entrato in vigore l'11 febbraio 2025 e si applica (in base al disposto dell'art. 71 del medesimo regolamento) dal 12 agosto 2026. Le principali finalità del regolamento sono enunciate nel 15° considerando dello stesso, ove si evidenzia che "in linea con la gerarchia dei rifiuti e con il principio del ciclo di vita, per ottenere i migliori risultati ambientali complessivi, le misure previste nel presente regolamento dovrebbero mirare a ridurre la quantità di imballaggi immessi sul mercato in volume e in peso e a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, in particolare riducendo al minimo gli imballaggi, evitando quelli superflui e aumentando il riutilizzo. Le misure previste dal presente regolamento dovrebbero mirare inoltre ad accrescere l'uso di contenuto riciclato negli imballaggi, in particolare in quelli di plastica, in cui rappresenta un apporto molto modesto, tramite il rafforzamento dei sistemi di riciclaggio di alta qualità, aumentando così il tasso di riciclaggio di tutti gli imballaggi e migliorando la qualità delle materie prime secondarie che ne derivano, riducendo nel contempo altre forme di recupero e smaltimento finale". Le norme del regolamento 2025/40/UE sostituiscono quelle recate dalla c.d. direttiva imballaggi (direttiva 94/62/CE, come modificata, da ultimo, dalla direttiva (UE) 2018/852) che viene quindi abrogata, a decorrere dal 12 agosto 2026. Si fa, inoltre, notare che l'art. 14 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025), delega il Governo ad adottare, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge (vale a dire entro il 9 dicembre 2026), previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40.

Nello specifico, il **comma 1, lettera a)**, dell'articolo 1 integra la disciplina degli imballaggi, recata dal titolo II (artt. 217–226-quater) della parte IV del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), inserendovi l'**articolo 226-quinquies** che, al comma 1, prevede l'**obbligo di compostabilità per determinate tipologie di imballaggio**. Il comma 2 dell'articolo 226-quinquies - come **modificato al Senato** - dispone che, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, i predetti obblighi non si applicano: agli imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati; agli imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l'igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali; nonché agli imballaggi di plastica monouso di alimenti e bevande, riempiti e destinati al

consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del *catering*. Il comma 2-*bis* del medesimo articolo, **inserito nel corso dell'esame al Senato**, reca una **norma transitoria** che si applica nelle more dell'attuazione degli orientamenti della Commissione europea di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2025/40, la quale esclude l'applicazione degli obblighi di cui al comma 1 anche agli imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di meno di 1,5 kg di **prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati** (di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo) contenenti determinate tipologie di tali prodotti. Il comma 3 stabilisce che resta fermo il divieto di immissione sul mercato – previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 2021 – nel caso in cui gli imballaggi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 consistano nei prodotti di plastica monouso di cui al numero 3) della parte B dell'allegato al medesimo decreto legislativo (cioè piatti). Il comma 4 precisa che il precedente comma 1 non pregiudica il rispetto: degli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione del regolamento (CE) n. 1935/2004, del regolamento (UE) n. 10/2011 e del regolamento (CE) n. 2023/2006; nonché delle previsioni sulla gestione dei rifiuti di cui all'art. 182-*ter*, comma 6, del Codice dell'ambiente.

La **lettera b) del comma 1** integra il testo dell'articolo 261 del Codice dell'ambiente – che prevede una serie di **sanzioni per il mancato rispetto della disciplina degli imballaggi** recata dal titolo II della parte IV del medesimo Codice –, inserendovi un nuovo comma 4-*quinquies* con cui vengono individuate le **sanzioni da applicare, a partire dal 1° gennaio 2030**, in caso di **violazione delle norme recate dal sopra citato articolo 226-*quinquies***. Nel dettaglio, il primo periodo di tale nuovo comma stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, la violazione di tali norme, anche attraverso l'utilizzo di dichiarazioni di conformità o altre diciture ingannevoli o elusive, è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro**. Al riguardo, si segnala che, **nel corso dell'esame al Senato**, la disposizione in esame è stata integrata al fine di **escludere l'applicabilità della predetta sanzione** nei confronti dell'**operatore economico che dimostri** di avere acquisito gli imballaggi sulla base di **idonea documentazione**, fornita dal fabbricante, dall'importatore o dal distributore, **attestante la conformità ai requisiti** di cui all'articolo 226-*quinquies*, salvo che fosse a conoscenza della non conformità degli imballaggi o che essa fosse evidente.

Il **comma 2** dell'articolo 1 del provvedimento in esame reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

L'**articolo 2** reca la **clausola di entrata in vigore** del decreto-legge.

Presupposti di necessità e urgenza

Il decreto-legge n. 143 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi, è riconducibile, sulla base del preambolo, alla straordinaria necessità e urgenza di prevedere obblighi di compostabilità per specifiche categorie di imballaggi per le quali il regolamento (UE) 2025/40 consente agli Stati membri di adottare una disciplina nazionale in presenza di adeguati sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica dei rifiuti, in deroga agli obblighi di riciclabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento medesimo.

Relazioni allegare o richieste

Il provvedimento in esame, nel testo presentato al Senato, risulta corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare riconducibile alla materia **"tutela dell'ambiente e dell'ecosistema"**, ascritta alla potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Con riferimento alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che «non si può discutere di materia in senso tecnico, perché la tutela ambientale è da intendere come valore costituzionalmente protetto, che in quanto tale delinea una sorta di "materia trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, anche regionali, fermo restando che allo Stato spettano le determinazioni rispondenti ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale» (ex multis: sentenze n. 262 del 2021, n. 77 del 2017, n. 278 del 2012). Secondo la Corte, dunque, la disciplina unitaria e complessiva dell'ambiente e dell'ecosistema inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto e deve garantire un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore. In linea con questa giurisprudenza, la legge costituzionale n. 1 del 2022 ha introdotto la tutela dell'ambiente nell'ambito dei principi fondamentali enunciati nella Costituzione (art. 9). È al contempo stato oggetto di modifica l'articolo 41, secondo comma, ove si è previsto che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli originari, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Una seconda modifica ha investito il terzo comma dell'articolo 41, che riserva alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.

Per quanto concerne il regime sanzionatorio (nel caso di specie, stabilito dal nuovo articolo 261, comma 4-*quinquies*, del Codice ambiente), secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale, la competenza sanzionatoria amministrativa non può essere autonomizzata come materia a sé, bensì accede alle materie sostanziali (in questo caso la tutela dell'ambiente) (vedi sentenze n. 12 del 2004, n. 361 del 2003, nn. 28, 85 e 187 del 1996, n. 115 del 1995, n. 60 del 1993).

Cost305	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Ambiente	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	✕ CD_ambiente

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.